



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008**

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  
recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e  
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica,  
nonché in materia fiscale e di proroga di termini

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Allegato .....	»	9
Disegno di legge .....	»	15
Testo del decreto-legge .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del presente decreto-legge intende consentire al Governo, in un contesto particolarmente complesso e ulteriormente deterioratosi nelle ultime settimane, di procedere alla privatizzazione di Alitalia, considerato che l'acquisizione del controllo della Società da parte di terzi soggetti industriali o finanziari in grado di apportare all'azienda le indispensabili risorse finanziarie e patrimoniali è, allo stato, l'unica alternativa per consentire il permanere di una prospettiva di continuità aziendale, il risanamento e rilancio di Alitalia e, in ultima istanza, la salvaguardia del trasporto aereo in Italia.

In particolare, avendo riguardo agli interessi pubblici coinvolti nella conduzione da parte di Alitalia del servizio di trasporto aereo, sia domestico sia di collegamento con altri Paesi europei e non, viene prevista una specifica deroga al disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, relativamente alle modalità con le quali procedere alla dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale di Alitalia.

Tale deroga trova la sua motivazione in primo luogo nella richiamata situazione di eccezionalità e urgenza derivante dal progressivo aggravarsi della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società (come testimoniato dalla necessità di emanare il recente decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 - atto Camera n. 1185) che non risulta compatibile con l'esperimento di nuove procedure di vendita da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le prassi consolidate.

Inoltre, si rileva che i precedenti tentativi di privatizzazione, avviati sulla base del de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005, emanato ai sensi del citato decreto-legge n. 332 del 1994, si sono conclusi senza esito positivo.

Infatti nel mese di luglio 2007, a seguito del progressivo ritiro dei partecipanti, è stata dichiarata chiusa la procedura competitiva per la cessione di controllo del capitale di Alitalia, avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006.

Successivamente alla chiusura della predetta procedura, Alitalia attivava un processo finalizzato all'individuazione di un *partner* industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della Società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Anche tale processo si è concluso senza esito positivo, considerato che nell'aprile 2008 *Air France - KLM* ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla Società nel gennaio scorso.

Venendo al contenuto specifico delle disposizioni in argomento, si rileva in particolare che l'articolo 1 prevede che il Consiglio dei ministri, con propria delibera, può procedere all'individuazione di uno o più soggetti qualificati che promuovano la presentazione - entro il termine indicato nella stessa delibera - di un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia.

Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto da parte del Consiglio dei ministri e la presentazione dell'offerta non sono dovuti gli obblighi informativi pre-

visti per le società quotate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, inoltre, tale soggetto (o quelli dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta stessa) potrà accedere ai dati e alle informazioni della Società ritenuti necessari.

Le determinazioni in ordine all'offerta, così come quelle strumentali alla cessione del controllo, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri, che dovrà avere prioritario riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti.

L'articolo 2 apporta modifiche alle procedure di gestione dei crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279 (investimenti in aree svantaggiate), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare gli investimenti agevolabili, fissati al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Le modifiche apportate sono finalizzate a garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziare previste al comma 1. In particolare, è previsto che, per fruire dell'aiuto, le imprese presentino all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare, ai sensi del comma 4, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta.

Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato progetti di investimento o di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del presente decreto devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'attivazione della procedura telematica di cui al comma 4.

A tali imprese il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nel-

l'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi.

Il comma 3, primo periodo, stabilisce che i soggetti interessati al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, che avviano gli investimenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi.

L'utilizzo del credito di imposta assentito deve essere utilizzato, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo.

Il comma 4, infine, demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati e stabilisce il termine per l'attivazione della procedura telematica di trasmissione.

L'articolo 3, commi da 1 a 6, prevede il differimento, per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi - modello 730 approvato nell'anno 2008 da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati e per la trasmissione del modello 770 approvato nell'anno 2008 semplificato, nonché i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive. La modifica dei citati termini è stata stabilita tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità, che hanno evidenziato come le novità introdotte in materia tributaria abbiano avuto un forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione.

Il comma 1 dispone che i CAF-dipendenti, ovvero i professionisti abilitati all'attività di assistenza fiscale, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate del citato modello 730/2008. La proroga non si applica alle dichiarazioni relative a sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 nelle province elencate nel punto 4.1. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2008, prot. n. 11203 per le quali ricorre l'obbligo di comunicare alla stessa Agenzia, in via telematica, entro il 25 giugno 2008, il risultato finale delle dichiarazioni del modello 730.

Il comma 2 dispone la proroga al 10 luglio 2008 della dichiarazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (cosiddetto modello 770/2008 semplificato).

Il comma 3 dispone che le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, i cui termini per la presentazione della dichiarazione scadono dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

Il comma 4 prevede che le società di persone e i soggetti equiparati, per i quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni scade entro il 29 settembre 2008, possono procedere all'invio telematico del modello unico entro il 30 settembre dello stesso anno.

Il comma 5 stabilisce che le persone fisiche presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 30 settembre 2008.

Il comma 6, infine, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 30 settembre 2008.

Il differimento dei termini di presentazione previsto dall'articolo 2 del presente decreto concerne le dichiarazioni, anche in forma unificata. Risulta, pertanto, differito anche il termine per la dichiarazione IVA da presentare in modo autonomo.

Il provvedimento non interessa, invece, la scadenza del 30 giugno 2008, che resta confermata, stabilita per le persone fisiche che possono presentare la dichiarazione modello unico in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale.

Il comma 7 interviene nella materia dei rimborsi.

Con l'introduzione dell'articolo 1, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto una specifica determinazione degli interessi per i rimborsi ultradecennali relativi alle imposte sui redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche ovvero dell'imposta sulle società, si impone la necessità di dare priorità ai rimborsi ultradecennali ed a quelli immediatamente successivi; da ciò conseguirebbe, tuttavia, il completo assorbimento delle risorse annualmente stanziare. Sarebbero privilegiati, quindi, i crediti di importo, anche rilevante, ma maggiormente vetusti generalmente destinati ad un limitato numero di contribuenti, mentre non potrebbero essere, effettuati i rimborsi di minore entità dovuti ad una notevole platea di soggetti, persone fisiche, spesso con redditi meno elevati e di più recente maturazione, ampliando in tale modo i tempi di attesa.

Con la modifica normativa che si propone, si intende sanare il predetto effetto distorsivo consentendo una corretta ripartizione delle

risorse finanziarie disponibili, assicurando una costante erogazione dei rimborsi per gli anni per i quali non è maturato il decorso del termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 139 e 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007 e procedendo progressivamente allo smaltimento dei rimborsi di maggiore anzianità.

Il comma 8 provvede ad abrogare parte della disciplina contenuta nell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, concernenti la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

L'articolo 4 reca disposizioni di proroga e differimenti di termini di imminente scadenza.

In particolare al comma 1, per potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica viene prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro il quale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere conferiti fino a quattro incarichi dirigenziali di prima fascia, rendendo disponibili fino ad otto posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Il comma 2 rinvia al 1° gennaio 2009 l'efficacia di talune norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 3 prevede la proroga al 30 settembre 2008 del termine di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la sola Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».

Il comma 4 rinvia ulteriormente (dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009) l'entrata in vi-

gore della norma sulla limitazione alla guida di autoveicoli che riguarda i neopatentati e che potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.

Il comma 5 rinvia l'abrogazione delle disposizioni contenute all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Il rinvio si rende opportuno per consentire la rivisitazione e l'aggiornamento della normativa specifica relativa alla cessione dei crediti nei contratti pubblici previsti dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie per l'applicazione delle norme che consentono l'utilizzazione delle risorse stanziata per incentivare interventi a favore dei beni e attività culturali, da ultimo dettate dal comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 268, come sostituito dal comma 407 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La proroga si rende necessaria in quanto l'*iter* del regolamento previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo della quota del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi sopra descritti, è prossimo alla conclusione (attualmente è al visto della Corte dei conti).

Il comma 7 è volto a prorogare il termine fissato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui obiettivo è quello di eliminare alcune rigidità presenti nel sistema

economico nazionale, introducendo un maggior tasso di concorrenza e liberalizzazione. In particolare, il citato articolo 13 si occupa degli affidamenti con il sistema dell'*in house*, incidendo sulle spese direttamente sostenute dagli apparati pubblici a favore delle proprie società per la fornitura di beni e servizi *in house*. Si tratta, dunque, di una disposizione il cui fine è quello di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, in linea con la normativa comunitaria e con gli orientamenti più volte ribaditi dalla Corte di giustizia europea.

La necessità di prevedere una breve proroga del termine fissato al comma 3 della norma in parola, risponde alla necessità di una maggiore chiarezza del quadro ordinamentale in considerazione del fatto che la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi a breve sul ricorso presentato dalla regione Friuli-Venezia Giulia, nel quale è stata sollevata e ritenuta pertinente la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame.

Il comma 8 prevede il differimento di dodici mesi (dal 1° gennaio 2008) delle disposizioni vigenti, ora confluite nel nuovo codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di procedere all'emanazione dei regolamenti attuativi del medesimo codice, che non è stato possibile adottare per la fine anticipata della XV legislatura.

Il comma 9 consente il differimento all'anno accademico 2009-2010 dell'applica-

zione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, concernenti, rispettivamente, la valorizzazione della qualità del percorso scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi universitari, cosiddetti «a numero programmato», di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché le certificazioni dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici e nell'esame di Stato. La norma proposta si rende necessaria ed urgente in quanto l'applicazione degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008 a decorrere dal prossimo anno accademico, sostanzialmente già avviato con le preiscrizioni del mese di maggio, rischia concretamente di creare, in assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione delle valutazioni dei percorsi scolastici, situazioni di disparità di trattamento tra gli studenti - non solo comunitari, ma anche tra quelli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia - che intendono partecipare alle prove d'esame previste per accedere ai corsi universitari a numero programmato e di minare la trasparenza delle procedure di accesso ai medesimi corsi. La norma, limitandosi a posticipare di un anno le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

## RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - (*Disposizioni in materia di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.*). - La disposizione di cui all'articolo 1 non comporta oneri aggiuntivi e, pertanto, non necessita di copertura finanziaria.

Articolo 2. - (*Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica*). - Il presente provvedimento dispone, nei confronti del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279 - «Crediti di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate» della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti modifiche in tema di fruizione dello stesso:

- per garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato è disposto un meccanismo di monitoraggio «con rubinetto», a capienza dello stanziamento stesso, delle richieste di fruizione dei crediti di imposta;

- tali richieste dovranno necessariamente essere inoltrate per via telematica e saranno evase con ordine strettamente cronologico;

- per quanto concerne, inoltre, il credito di imposta per i progetti di investimento nelle aree svantaggiate avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il limite di utilizzo dello stesso, per il quale sia stato comunicato il nulla-osta, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

Ne consegue, pertanto, da un lato, un limite sullo stanziamento, tale da consentire il rispetto dei vincoli di bilancio ed impedire lo sfioramento degli impegni di spesa stessi; dall'altro lato, tuttavia, è consentito un anticipo di un anno nella fruibilità del credito di imposta stesso, utilizzabile già nell'anno di presentazione dell'istanza, sia pure in misura non superiore al 30 per cento.

Nel complesso, pertanto, si ritiene che le modifiche proposte non incidano negativamente sull'andamento di gettito previsto in sede di relazione tecnica originaria e acquisito negli stanziamenti nel bilancio dello Stato, tenuto conto del limite di spesa disposto: tale meccanismo, infatti, è in grado di monitorare e limitare eventuali richieste di cassa eccedenti gli stanziamenti, conseguenti agli anticipi di richieste di fruizione del credito.

Articolo 3. - (*Disposizioni in materia fiscale*). - Le disposizioni contenute nell'articolo in esame hanno carattere procedimentale e non hanno nessun effetto sull'andamento del gettito fiscale.

Articolo 4. - (*Differimento e proroga di termini*). - Le disposizioni dell'articolo non comportano oneri.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

**Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**

... *Omissis* ...

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 35. - (*Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale*).

... *Omissis* ...

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documenta-

zione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

... *Omissis* ...

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74

**Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.**

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.**

... *Omissis* ...

Art. 19. - (*Contratti pubblici*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

... *Omissis* ...

Art. 22. - (*Disposizioni in materia di limitazioni alla guida*). - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».

... *Omissis* ...

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

**Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**

... *Omissis* ...

Art. 13. - (*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*). - 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

#### **Codice delle assicurazioni private.**

... *Omissis* ...

#### CAPO V

#### ABROGAZIONI

Art. 354. - (*Norme espressamente abrogate*). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;

il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;

la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

la legge 28 novembre 1984, n. 792;

la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

la legge 11 novembre 1986, n. 772;  
la legge 7 agosto 1990, n. 242;  
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;  
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;  
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;  
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;  
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;  
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;  
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;  
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;  
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;  
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;  
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;  
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;  
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;  
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;  
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;  
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;  
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;  
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;  
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;  
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;  
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;  
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;  
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati

ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:

a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

b) il decreto ministeriale 3 luglio 2003 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.

7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.*

**Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;

Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;

Considerato che nel luglio 2007 si è conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;

Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un *partner* industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, *Air France-KLM* ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio del 2008;

Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;



Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonché per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.)*

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte

con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

## Articolo 2.

### *(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:

*a)* per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;

*b)* per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera *a*).

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

*a)* relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera *a*), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la frui-

zione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

*b)* relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera *a)*.

3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera *b)*, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

### Articolo 3.

#### *(Disposizioni in materia fiscale)*

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissato al 10 luglio 2008.

3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 è inserito il seguente:

«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:

a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;

b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.».

8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

## Articolo 4.

*(Differimento e proroga di termini)*

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».

4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «1° luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO



